

IL SINDACO

RENDE NOTO

che a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità, la L. 183/2011, art. 15

dal 1° gennaio 2012

è vietato agli uffici pubblici rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.

Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) di € 14,62 e dei diritti di segreteria di € 0,50 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con 'istituzioni private': banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai e così via.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

Il Sindaco

Francesco Crudele